

DISCIPLINARE DI INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)

Il Centro di Riferimento Oncologico con sede in Aviano, Via Franco Gallini, 2, C.F. e Partita IVA n. 00623340932 - in persona del Direttore Generale dott. Giuseppe Tonutti nominato con Delibera della Giunta Regionale FVG n. 2000 del 20.12.2024 a decorrere dallo 01.01.2025 e sino al 31.12.2026, domiciliato agli effetti del presente atto in Aviano, Via Franco Gallini, 2, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del C.R.O. stesso

il **dott. Alessandro PETRELLA**,

PREMESSO

- che con Decreto del Direttore Generale n. 434 del 30.10.2025, l'Istituto ha emesso un avviso di selezione pubblica per l'individuazione di un componente esterno dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (di seguito OIV), per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
- che con Decreto del Direttore Generale n. 99 del 11.02.2026, l'Istituto ha individuato il componente dell'OIV.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – INQUADRAMENTO GIURIDICO

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il contratto ha natura di lavoro autonomo per prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 2 DEFINIZIONE DELL'INCARICO

L'Azienda conferisce al **dott. Alessandro PETRELLA** l'incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa, quale componente dell'OIV dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

Le prestazioni oggetto dell'incarico conferito sono quelle previste dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" e s.m.i e dal D.M. 06.08.2020 e s.m.i..

ART. 3 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE

L'attività di incaricato dovrà:

- essere organizzata in connessione con le necessità del committente
- essere resa personalmente dall'incaricato il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Fermo restando gli obblighi connessi alla erogazione della prestazione con riferimento a quanto previsto dal presente contratto e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, l'attività oggetto del presente contratto viene resa dall'incaricato nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione del servizio senza osservanza di specifici orari, vincoli di presenza, con scelta discrezionale di assenze e di periodi feriali, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico del committente e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro.

L'incaricato si impegna a svolgere l'incarico con la massima diligenza e professionalità, ponendo in essere tutte le attività necessarie e utili per la corretta realizzazione dello stesso.

Nell'arco di vigenza contrattuale, l'incaricato dovrà osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti vigente in azienda e, a tal fine, con la firma del presente contratto ne accusa ricevuta copia. La violazione degli obblighi previsti dal Codice può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'incaricato potrà utilizzare i locali e le attrezzature eventualmente messe a disposizione dal committente; a tal proposito l'incaricato è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 5, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento e ogni altra azione.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico si intende stipulato a tempo determinato, con inizio dalla **data di sottoscrizione del presente disciplinare per la durata di 36 mesi**, esclusa ogni tacita proroga. Dopo la scadenza il contratto si considera risolto senza necessità di preavviso, fatta salva la facoltà di rinnovo per una sola volta previa procedura comparativa.

Le parti convengono che l'incarico in oggetto potrà cessare anche prima della scadenza prevista qualora dovessero sopravvenire, durante la vigenza, disposizioni normative, legislative e regolamentari che comportino modifiche all'assetto istituzionale dell'Istituto tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico stesso.

Le parti convengono, pertanto, che l'apposizione del termine finale non costituisce rinuncia alla facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell'art. 2227 e dell'art. 2237, comma 2, del codice civile.

A tal fine ciascuna parte comunicherà all'altra per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata la propria volontà di recedere dal contratto con preavviso di almeno **15 giorni**.

L'incarico potrà cessare con effetto immediato al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 nonché dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'opera che l'incaricato renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito nella quota massima lorda di Euro 500,00 a seduta, anche se protratta su più giorni. Il compenso è comprensivo di IVA ed imposizioni fiscali e contributive, se dovute. Il Committente si impegna ad operare le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico dell'Incaricato nella misura prevista dalla legge vigente.

All'incaricato spetta, inoltre, il rimborso di eventuali spese di viaggio con utilizzo di mezzi pubblici o auto propria, di vitto e soggiorno, alle condizioni previste per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Il compenso verrà liquidato di norma semestralmente sulla base della documentazione raccolta dalla segreteria dell'OIV.

Il pagamento è comunque subordinato alla verifica da parte del committente circa la rispondenza di quanto svolto con quanto concordato tra le parti.

ART. 6 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

All'incaricato fanno capo gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "*Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" e dal nuovo Codice etico e di comportamento aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 382 del 06.09.2023. Il professionista dà atto di aver ricevuto copia dei suddetti codici.

La violazione degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici può comportare la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Tutti i dati e le informazioni di cui l'incaricato verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati e, come tali, non potranno in alcun caso essere oggetto di divulgazione.

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679 (denominato "GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), l'incaricato dichiara di aver ricevuto copia della informativa sul trattamento dei dati personali dell'Istituto resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al presente incarico.

ART. 8 – NORME FINALI

Nel corso dell'espletamento dell'incarico la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale è preventivamente comunicata al Direttore e sottoposta a valutazione congiunta per il relativo esplicito assenso, la cui mancanza può costituire revoca dell'incarico dirigenziale.

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto è competente il foro di Pordenone.

ART. 9 - IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione ed esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella - allegato - B - al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Tonutti



GIUSEPPE TONUTTI
18.02.2026
10:17:09
GMT+01:00

L'INCARICATO

Dott Alessandro PETRELLA

la

Le parti dichiarano di approvare, specificatamente, le clausole di cui agli artt. Art. 1 (inquadramento giuridico, tributario e previdenziale) - Art. 3 (obblighi del prestatore) - Art. 4 (durata dell'incarico) - Art. 5 (corrispettivo) – Art. 6 (Obblighi di riservatezza) e Art. 8 (norme finali).

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Tonutti



GIUSEPPE TONUTTI
18.02.2026 10:17:09
GMT+01:00

L'INCARICATO

Dott Alessandro PETRELLA

la